

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE RELATIVO ALL'ASSUNZIONE  
DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL CREL.**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13, recante istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche;

**VISTO** in particolare, l'articolo 5, che, al primo comma, prevede, tra l'altro, che il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (indicato nel prosieguo come CREL) debba esprimere pareri obbligatori su predefinite categorie di atti;

**VISTA** la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Crel 21 ottobre 2008, n.3 che ha istituito il Comitato tecnico-scientifico con il compito principale di predisporre i pareri previsti dalla legge istitutiva, nonché di svolgere su richiesta del Consiglio stesso, elaborazioni, analisi e studi nelle materie di competenza, con particolare riguardo alle attività di programmazione economico-sociale, territoriale e delle politiche del lavoro;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del CREL, n. 66, del 24 gennaio 2012 che designa quale componente del Comitato tecnico-scientifico il Prof. Eugenio Pinto per tutto l'anno 2012;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**TRA**

Il Crel con sede e domicilio fiscale in Roma, via Giorgione n. 18, partita iva 80143490581, rappresentato dalla dirigente della struttura amministrativa di supporto, dott.ssa Rita Spierto, ivi domiciliata per la carica

**E**

Il Prof. Eugenio Pinto, nato a Taranto il 20 settembre 1959; P-IVA 07579470589 codice fiscale PNTGNE59P20L049V;



### **Articolo 1**

Il Prof. Eugenio Pinto accetta l'incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico alle condizioni e nei termini di seguito stabiliti.

### **Articolo 2**

Il Prof. Eugenio Pinto s'impegna a prestare la propria attività professionale per la predisposizione dei pareri previsti dalla legge istitutiva del CREL, nonché per l'elaborazione, su richiesta del CREL stesso, di analisi e studi nelle materie di competenza del CREL, con particolare riguardo alle attività di programmazione economica e sociale, territoriale e delle politiche del lavoro.

Per tale attività si coordinerà con gli altri componenti del Comitato tecnico-scientifico e, in qualità di suo componente, con l'Ufficio di Presidenza del CREL.

In qualità di componente del comitato tecnico-scientifico dovrà svolgere la propria attività sulla base del programma adottato dal Crel ed in relazione agli atti della Regione in ordine ai quali il Crel è tenuto ad esprimere pareri obbligatori.

### **Articolo 3**

Il Prof. Eugenio Pinto, in qualità di componente del comitato tecnico-scientifico si impegna a svolgere l'attività e a redigere gli atti a lui richiesti. Ciascun parere dovrà essere trasmesso al Crel entro la scadenza da quest'ultimo indicato e comunque in tempo utile in relazione alle scadenze dettate dalla legge istitutiva.

### **Articolo 4**

La durata del presente contratto decorre dalla data del 1/02/2012 fino al 31/12/2012.

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e risultare da atto scritto, efficace tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

### **Articolo 5**

Il compenso complessivo per la prestazione è determinato in euro € 5.500,000 (cinquemila e cinquecento) iva inclusa comprensivo di oneri e accessori.

Il compenso verrà erogato, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali, alla cessazione del rapporto, in un'unica soluzione, dopo la valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del CREL dei risultati raggiunti.



**Articolo 6**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

**Articolo 7**

Per quanto non espressamente contemplato e disciplinato dal presente contratto le parti fanno rinvio alla vigente normativa.

**Articolo 8**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto.  
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere, in questo modo, un accordo, per qualsiasi controversia in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.

**Articolo 9**

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, sono obbligate al trattamento dei dati personali di cui entrano legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini del contratto.

**Articolo 10**

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5,6,39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede o che intende avvalersene.

Roma, 6/4/2012

PER IL CREL  
**Dott.ssa Rita Spierto**

Consiglio Regionale  
dell'Economia e del Lavoro  
del Lazio  
Sede: Via ...  
DIRETTORE

Rita Spierto

IL Consulente  
**Prof. Eugenio Pinto**

Eugenio Pinto